



STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita un'Associazione denominata
"Associazione Liceo Classico Silvio Pellico ONLUS"

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede e domicilio legale in Cuneo, corso Giolitti numero 11, presso la sede del Liceo Classico Silvio Pellico.

Ogni variazione di Sede dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire sedi operative diverse, in ragione delle esigenze che potranno manifestarsi.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro; si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'istruzione, della formazione, della valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico, comprese le biblioteche, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica.

In particolare l'Associazione intende:

- sostenere progetti che possano in ogni modo giovare al corso di studio del Liceo Classico nell'ambito del "Liceo Scientifico e Classico Statale G. Peano - S. Pellico" di Cuneo, e, in



- particolare, ai suoi attuali studenti (borse di studio, incontri, laboratori pomeridiani, mostre...). Ogni supporto dovrà rispondere ad esigenze meritevoli e concrete
- assistere i docenti nella creazione di un programma di orientamento al mondo universitario e del lavoro
 - collaborare con la Scuola, promuovendo iniziative di vario genere a sostegno della cultura
 - favorire il mantenimento dei rapporti tra gli ex studenti del Liceo.

Art. 5 - Strumenti

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di organismi ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, di associazioni di categoria e professionali, di singoli operatori attraverso accordi di programma, partecipazioni, contratti ed incarichi professionali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di adesione dei Soci stabilite in euro 10 (dieci) per i soci persone giuridiche, e in euro 10 (dieci) per i soci persone fisiche;
- l'importo della quota di adesione potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea ordinaria
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote di contribuzione annua (associative) stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, da Istituti e Fondazioni;



- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

Art. 7 - Soci

I soci possono essere ordinari, fondatori, sostenitori, onorari.

- Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
- Sono soci fondatori coloro i quali hanno promosso e costituito l'Associazione con il loro contributo o che sono stati ammessi alla medesima entro 60 giorni dalla data della costituzione.
- Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono in modo rilevante alle attività dell'Associazione
- La qualifica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo a coloro che hanno sostenuto lo scopo e la valorizzazione del Liceo Classico Silvio Pellico e dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione:

- dirigenti, insegnanti, alunni, ex-dirigenti, ex-insegnanti ed ex-alunni del Liceo Classico Silvio Pellico di Cuneo, e di istituzioni scolastiche affini;
- gli Enti pubblici territoriali e locali;
- le Associazioni, gli Enti, gli Organismi senza finalità di lucro che si occupano di temi congruenti con le finalità associative;
- singole persone fisiche, che siano interessate alle finalità associative o che comunque condividano o sostengano gli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione avviene su richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, in cui si sottoscrive la condivisione delle finalità e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché al versamento della quota di ammissione e degli altri contributi associativi.



Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, trascorsi i quali esse si intendono tacitamente accolte.

Art. 8 - Recesso e decadenza

La qualità di Socio viene meno per decesso, recesso o per esclusione, secondo le norme del presente Statuto.

Ogni Socio può in qualsiasi momento notificare la sua dichiarazione di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese solare successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la notifica della dichiarazione di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi e circostanziati motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei conti.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento delle quote annue di contribuzione eventualmente stabilite. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimenti di questi, da persona designata dall'Assemblea tra gli intervenuti.



L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede sociale o in altro luogo mediante comunicazione scritta contenente luogo, data e ora della riunione in prima ed in seconda seduta, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

In via ordinaria l'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale fra i soci durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I Soci possono intervenire all'Assemblea in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altro socio. Ogni aderente non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli aderenti, in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'intervento, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, previa conforme deliberazione dell'assemblea, il patrimonio residuo dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e senza scopo di lucro.



Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore o dei Revisori dei conti;
- l'indicazione degli indirizzi generali dell'attività associativa;
- l'approvazione di eventuali modifiche statutarie;
- l'adozione di eventuali Regolamenti attuativi.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i propri Soci, dura in carica cinque anni ed ogni membro è rieleggibile.

Un membro del Consiglio Direttivo può essere il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico e Classico Statale G.Peano S.Pellico, o un suo collaboratore, dal medesimo designato al momento dell'elezione del Consiglio.

Fermo quanto di cui al precedente comma, in caso di decesso o di recesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiamando a ricoprire l'incarico il primo dei non eletti, ovvero, se ciò non sia possibile, cooptando un Socio con l'impegno a sottoporre a ratifica la nomina nella prima Assemblea.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o rassegni le dimissioni.



Il Consiglio di norma si riunisce almeno due volte l'anno in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 14 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e fissa le quote contributive annuali.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dal Consiglio fra i propri componenti con votazione a maggioranza assoluta dei voti, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età. Dura in carica cinque anni, o comunque quanto il Consiglio che l'ha espresso.

Art. 16 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. La sua carica può essere revocata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, allo stesso compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea ed in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, firma gli atti ed i documenti ufficiali dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, o, in difetto, dal consigliere più anziano di età, la cui firma fa stato dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 - Revisori dei Conti

La gestione contabile-finanziaria dell'Associazione è controllata da un Revisore o da tre Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea tra soggetti competenti in relazione alla materia suddetta, che durano in carica un quinquennio. Ad essi compete accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione di accompagnamento al bilancio annuale. Potranno accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli aderenti secondo modalità e termini di cui al precedente art.10, per i seguenti motivi:

- impossibilità di conseguimento dello scopo sociale;
- impossibilità di funzionamento degli organi statutari, ovvero per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea, in sessione straordinaria, deciderà anche in



merito alla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10.

In ogni caso è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito se richiesto dalla normativa vigente l'organismo di controllo competente di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Associazioni non aventi personalità giuridica costituite in forma di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Visto, per inserzione.
Cuneo, 3 novembre 2017